Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 12 novembre 2026

SPETTA AL LEGISLATORE VALUTARE SE LA COPPIA UNITA CIVILMENTE POSSA ADOTTARE IL MINORE STRANIERO

Nel disciplinare l'accesso all'adozione internazionale il legislatore è chiamato a identificare i caratteri della famiglia che deve realizzare il miglior interesse del minore abbandonato.

Il metro di giudizio della Corte rispetto a tale valutazione è meno stringente di quello che si impone quando l'adozione serve a dare riconoscimento a una relazione che si è già instaurata con il minore stesso e che si riverbera sulla sua identità.

È quanto ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza numero 194, depositata oggi, con la quale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 29-*bis*, comma 1, della legge numero 184 del 1983, nella parte in cui non include la coppia unita civilmente fra coloro ai quali è consentito di presentare dichiarazione di disponibilità a adottare un minore straniero.

Secondo la citata sentenza, non spetta alla Corte, «nel processo di graduale evoluzione del diritto di famiglia, ponderare l'impatto degli avvenuti cambiamenti sociali sulla valutazione in merito al miglior interesse del minore abbandonato né effettuare eventuali interventi di sistema».

Nondimeno la Corte, «proprio in ragione del rilievo dei diritti costituzionali coinvolti in materia di adozione internazionale», ha affermato di non poter «tacere che molti mutamenti giuridici, e non soltanto sociali, hanno interessato molti dei presupposti sottesi al bilanciamento di interessi effettuato dal legislatore», sicché «spetterà [a quest'ultimo] confrontarsi con tale evoluzione».

In particolare, essendo stati riconosciuti vincoli di filiazione con genitori intenzionali di coppie omoaffettive, la Corte ha affermato che «il legislatore [...] ben potrà confrontarsi con la disponibilità di coppie omoaffettive unite civilmente a sottoporsi al vaglio di idoneità in concreto a adottare un bambino abbandonato, per spirito di solidarietà e nel solco dell'art. 2 Cost.».

«In definitiva, spetterà al legislatore effettuare la valutazione del miglior interesse del minore, nel contesto di un ordinamento giuridico profondamente cambiato, e operare, nel rispetto delle norme costituzionali, possibili riforme di sistema capaci di tenere conto delle tante variabili mutate e di ricomporre i segmenti della disciplina, affinché il perno dello statuto adottivo resti il diritto del minore ad avere una famiglia, idonea ad assicurargli cura, amore, stabilità e protezione e a consentirgli di superare i traumi del passato».

Roma, 12 novembre 2026